



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia  
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini  
dell'UE

\* \* \*

Il Giudice designato dott. Maria Cristina Borgo,  
nel procedimento iscritto al n.579-1/2024 R.G., promosso da:  
nato nelle FILIPPINE il giorno  
con il patrocinio dell'Avv. IVANA STOJANOVA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO dell'INTERNO**  
**QUESTURA DI BOLOGNA**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

**Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011**

**Visto** il tempestivo ricorso proposto in data 16.1.2024 nell'interesse del ricorrente Signor \_\_\_\_\_, cittadino della Repubblica delle Filippine, nato nelle Filippine in data \_\_\_\_\_, avverso il provvedimento del Questore di Bologna del 15.9.2023, notificatogli il 6.1.24, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19,

comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 5.12.2022 (come indicato nel decreto impugnato), formalizzata in data 3.8.2023 (come indicato dal ricorrente); **ritenuta** l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011;

rilevato che nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in data 30.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;

che il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di vivere in Italia dal 2011, di abitare in ospitalità presso una zia, di svolgere regolare attività lavorativa, di avere riportato una unica condanna nel 2015 e di avere scontato la pena inflitta effettuando un positivo percorso rieducativo con conseguimento di plurimi attestati di istruzione e con ammissione al lavoro all'esterno;

osserva:

non è contestato che il ricorrente, classe 1981, viva in Italia dal 2011, dunque da 12 anni;

dall'esame della documentazione prodotta si evince che:

il ricorrente vive in autonomia ospite di una connazionale, che lo stesso afferma essere una sua parente;

il ricorrente dal 4.9.2023 lavora regolarmente con un contratto a tempo determinato full time con ultima scadenza per il 29.2.2024 come operaio

metalmecanico presso la società che teneva fede alla promessa di assunzione versata in atti), con un netto in busta pari ad euro 1.400,00 circa; apprendeva la lingua italiana con attestazione di livello di conoscenza A1 (come ora di dirà);

quanto all'unica ma gravissima condanna riportata dal ricorrente per tentato omicidio di un connazionale, veniva inflitta dal Tribunale di Milano la pena di otto anni di reclusione riconosciute le circostanze attenuanti, pena interamente scontata; la documentazione prodotta comprova il positivo percorso svolto dal ricorrente durante la detenzione (fine pena 27.2.2022) di riabilitazione e di rieducazione, con conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado nel 2018 e attestato di lingua italiana con livello di conoscenza A1, sempre lavorando con finale ammissione al lavoro all'esterno dal 24.2.2021;

infine, e quanto alla condizione del ricorrente nelle Filippine, non si può che rilevare che il ricorrente manca dal suo Paese da ormai dodici anni e sta formando in Italia la sua vita;

ciò detto, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sulla assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente durante i suoi primi anni di permanenza in Italia fino al 2015 e dopo la scarcerazione, e sulla riportata grave condanna penale con conseguente pericolosità sociale del ricorrente;

si evidenzia che il ricorrente lasciava il suo Paese d'origine nel 2011 e che da ultimo trovava una occupazione lavorativa, vivendo in autonomia; il ricorrente non dimostrava di avere lavorato prima della carcerazione, ma produceva la documentazione relativa alla condanna penale riportata, al serio percorso di riabilitazione svolto durante la detenzione ed all'attuale attività di lavoro;

quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), nella specie, alla luce degli elementi

addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall'eventuale allontanamento del ricorrente, in Italia da ormai da molto tempo (12 anni) e che sta mettendo a frutto il percorso di riabilitazione svolto durante la detenzione avendo reperito da tempo una attività lavorativa full time con buoni guadagni; allo stato e in questa sede cautelare, deve essere tenuto in considerazione anche il lasso di tempo trascorso dalla condanna riportata dal ricorrente (fatto avvenuto in data 8.7.2015) e l'unicità del precedente;

la necessità di tutela della vita privata ex art.19, comma 1.1, TUI dovrà poi essere meglio vagliata nel contraddittorio delle parti, con produzione dell'estratto contributivo INPS aggiornato ed anche di ulteriore documentazione relativa alla conservazione della attuale attività lavorativa, agli attuali guadagni, alla sua sistemazione abitativa e ad ulteriori eventuali indici di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, depositando tutta la necessaria documentazione, unitamente ai certificati penali aggiornati (casellario e carichi pendenti);

sarà poi acquisito nel merito dalla Questura il certificato AFIS aggiornato;

nel rispetto della tempistica del rito, sarà a breve fissata udienza nel merito, dovendo essere vagliata dal Collegio la pericolosità sociale del ricorrente, data la gravità del reato commesso;

in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio (che comporterebbe la perdita della attuale attività lavorativa vanificando il percorso di riabilitazione ed integrazione già svolto sul territorio nazionale), consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato ex art.5,

comma 2, D. Lgs. n.150/2011, salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata unitamente al merito – in ordine alla conferma del presente provvedimento; infine, si precisa che il presente provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto impugnato – come richiesta dal ricorrente - blocca gli effetti di tale diniego, ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno richiesto;

nel momento in cui lo straniero presenta la sua domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale ottiene la consegna di una ricevuta (o cedolino o tagliando, che dir si voglia), che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, e ciò in forza dell'applicazione analogica ex art.12 preleggi dell'art. 4, D. Lgs. n.142/2015 anche in caso di presentazione della domanda di protezione speciale direttamente al Questore invece che alla Commissione Territoriale, atteso che gli artt.19, commi 1.1 e 1.2, TUI e 32, comma 3, D. Lgs. n.25/2008 contengono la disciplina sostanziale e processuale di un unico permesso di soggiorno che può essere richiesto con due procedimenti amministrativi differenti;

dunque, a seguito della sospensiva e fino a che la sua domanda di rinnovo non sia rigettata, lo straniero conserva la posizione equiparata a quella di straniero regolarmente soggiornante, mantenendo i diritti e le facoltà riconosciute dal possesso del titolo, e la sospensiva qui concessa deve ripristinare lo status quo ante di straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

deve, quindi, essere riconsegnata al ricorrente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, documento ritiratogli dalla Questura al momento della notifica del

provvedimento di rigetto qui impugnato, che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio;

**P.Q.M.**

Visti gli **artt. 5 e 19 ter** del D.Lgs. n.150/2011,

**SOSPENDE**

inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, con restituzione al ricorrente da parte della Questura della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio.

L'udienza per la discussione della istanza di sospensione verrà fissata unitamente al merito.

**Manda** alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.

Bologna, 16 febbraio 2024.

Il Giudice

Maria Cristina Borgo